



Regolamento sulla liquidazione parziale Vita Invest

Fondazione collettiva Vita Invest, Zurigo

Regolamento sulla liquidazione parziale

Edizione 2017

1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i presupposti e la procedura di liquidazione parziale della Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata «Fondazione») come pure delle casse di previdenza affiliate. In caso di liquidazione totale della Fondazione si applicano le disposizioni degli art. 53c LPP, 53d LPP e 23 LFLP.

2 Liquidazione parziale della fondazione

La Fondazione, fatto salvo il capitale della Fondazione finanziato dal fondatore, non dispone di mezzi propri per cui per le casse di previdenza affiliate non devono essere redatti né un bilancio né un conto d'esercizio propri. In caso di liquidazione parziale della Fondazione a seguito dello scioglimento di uno o più contratti di adesione, non sussiste quindi alcun ulteriore diritto al patrimonio collettivo della Fondazione.

3 Liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

3.1 Principio

¹In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza l'avere di vecchiaia delle persone assicurate uscenti viene incrementato di una quota individuale o collettiva dei mezzi di cui si può disporre liberamente della cassa di previdenza.

²In caso di disavanzo, il capitale di vecchiaia delle persone assicurate uscenti viene decurtato individualmente.

3.2 Diritto collettivo alle riserve di compensazione e agli accantonamenti

¹Qualora più persone assicurate passino contemporaneamente a un altro istituto di previdenza (uscita collet-

tiva), oltre al diritto ai mezzi disponibili sussiste il diritto collettivo e proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di compensazione gestiti dalla cassa di previdenza.

²Il diritto agli accantonamenti sussiste solo nel caso in cui vengano trasferiti anche i rischi attuariali.

3.3 Presupposti per la liquidazione parziale

¹I presupposti per una liquidazione parziale sono soddisfatti se:

- a) il personale del datore di lavoro affiliato viene notevolmente ridotto per motivi economici e questa misura comporta l'uscita involontaria di gran parte delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- b) l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e ne consegue l'uscita involontaria di gran parte delle persone assicurate attive o il deflusso di una parte ragguardevole degli averi di vecchiaia della cassa di previdenza, oppure
- c) il contratto di adesione viene parzialmente sciolto (vale a dire che dalla cassa di previdenza escono solo le persone assicurate attive).

²La riduzione del personale è considerata notevole se, a seconda del numero di persone assicurate prima dell'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, si verificano le seguenti diminuzioni delle persone assicurate attive e delle prestazioni di uscita:

- a) contratto con al massimo 5 persone assicurate: almeno 2 uscite involontarie;
- b) contratto con da 6 a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie;
- c) contratto con da 11 a 25 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie;
- d) contratto con da 26 a 50 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie;

e) contratto con oltre 50 persone assicurate: almeno 10% di uscite involontarie.

In aggiunta all'uscita delle persone assicurate attive (a–e) deve uscire dalla cassa di previdenza almeno il 10% delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive.

³In caso di ristrutturazione dell'impresa affiliata del datore di lavoro si applicano le seguenti condizioni in materia di uscita involontaria delle persone assicurate attive e di prestazioni di uscita:

- a) contratto con al massimo 5 persone assicurate: almeno 2 uscite involontarie;
- b) contratto con da 6 a 10 persone assicurate: almeno 3 uscite involontarie;
- c) contratto con da 11 a 25 persone assicurate: almeno 4 uscite involontarie;
- d) contratto con da 26 a 50 persone assicurate: almeno 5 uscite involontarie;
- e) contratto con oltre 50 persone assicurate: almeno 10% di uscite involontarie.

In aggiunta all'uscita delle persone assicurate attive (a–e) deve confluire a un'altra cassa di previdenza almeno il 10% delle prestazioni di libero passaggio delle persone assicurate attive.

Per ristrutturazione di un'impresa si intendono misure del datore di lavoro che non hanno per scopo principale la riduzione di posti di lavoro e il licenziamento di collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative attraverso le quali compiti svolti da sempre in proprio vengono cessati o interi rami aziendali vengono trasferiti a un'altra impresa.

⁴Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita della persona assicurata che a seguito della decisione aziendale esce per prima involontariamente dall'azienda e dalla cassa di previdenza e, come fine, la data di uscita della persona assicurata che lascia per ultima

involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza.

⁵ L'uscita di una persona assicurata si intende involontaria qualora il suo rapporto di lavoro sia sciolto dal datore di lavoro. L'uscita è considerata tuttavia involontaria anche nel caso in cui la persona assicurata disdica il rapporto di lavoro entro sei mesi dopo essere venuta a conoscenza della riduzione del personale o della ristrutturazione per anticipare la disdetta da parte del datore di lavoro o perché non è disposta ad accettare le nuove condizioni di lavoro offerte.

⁶ Se i mezzi di cui si può disporre liberamente ammontano a meno del 5% degli averi di vecchiaia (alla data di riferimento della liquidazione parziale) delle persone assicurate attive che rimangono nella cassa di previdenza e in media a meno di CHF 1'000 per persona assicurata, i mezzi di cui si può disporre liberamente non vengono ripartiti.

3.4 Presupposto per la liquidazione totale

Per la liquidazione totale è necessario lo scioglimento completo del contratto di adesione (vale a dire quando tutte le persone assicurate attive e tutti gli eventuali pensionati escono dalla cassa di previdenza).

Si rinuncia tuttavia all'esecuzione della liquidazione totale se:

- a) la cassa di previdenza modifica completamente l'istituto di previdenza oppure
- b) allo scioglimento del contratto di adesione, nella cassa di previdenza non vi sono né persone assicurate attive né pensionati (liquidazione di un contratto «vuoto»).

3.5 Data di riferimento

¹ In caso di liquidazione parziale in seguito a riduzione del personale o ristrutturazione vale come data di riferimento per la definizione dei mezzi disponibili o del disavanzo la data di chiusura del bilancio, ovvero il 31 dicembre precedente l'inizio dell'anno civile in cui inizia la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'impresa.

² In caso di scioglimento parziale o totale del contratto di adesione, vale come data di riferimento la data dello scioglimento parziale o totale del contratto di adesione

³ Questa data di riferimento è determinante per il calcolo dell'importo dei mezzi disponibili o del disavanzo nonché delle riserve di compensazione e degli accantonamenti.

3.6 Determinazione dei mezzi di cui si può disporre liberamente o del disavanzo nonché delle riserve di compensazione e degli accantonamenti

¹ La base per la determinazione dei mezzi di cui si può disporre liberamente o del disavanzo e delle riserve di compensazione e degli accantonamenti è costituita in linea di principio dal bilancio attuariale e commerciale secondo Swiss GAAP RPC 26, da cui emerge la reale situazione finanziaria della cassa di previdenza in base ai valori di alienazione (valori di borsa). La valutazione dei valori patrimoniali e degli obblighi avviene secondo principi professionali applicati con continuità. Per la costituzione di accantonamenti e riserve di compensazione si applica l'apposito regolamento.

² Gli accantonamenti vengono trasferiti in misura proporzionale alle persone assicurate uscenti solo se il passaggio a un nuovo titolare di previdenza avviene collettivamente (come da cifra 3.7, cpv. 14) e se inoltre vengono trasferiti anche i rischi attuariali.

³ Le riserve di compensazione collettive vengono trasferite in misura proporzionale alle persone assicurate uscenti solo se il passaggio a un nuovo istituto di previdenza avviene collettivamente (come da cifra 3.7, cpv. 14). Il diritto alle riserve collettive per le oscillazioni di valore corrisponde in misura proporzionale al diritto al capitale di vecchiaia. Il diritto sussiste anche quando le prestazioni di previdenza vengono erogate esclusivamente in contanti.

⁴ Qualora i mezzi disponibili o il disavanzo ovvero le riserve di compensazione o gli accantonamenti della cassa di previdenza tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei mezzi dovessero

variare di più del 10%, i mezzi oggetto del trasferimento verranno adattati di conseguenza. Come base per tale decisione vale quanto stabilito alla cifra 3.6, cpv. 1, ovvero l'importo dei mezzi registrati al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di riferimento della liquidazione parziale.

3.7 Ripartizione dei mezzi di cui si può disporre liberamente o del disavanzo nonché delle riserve di compensazione e degli accantonamenti

¹ Ai fini della ripartizione dei mezzi di cui si può disporre liberamente o del disavanzo nonché delle riserve di compensazione o degli accantonamenti, viene fatta una distinzione tra le persone assicurate rimanenti e quelle uscite. Il gruppo delle persone assicurate rimanenti comprende coloro che, alla data di riferimento della liquidazione parziale e alla fine dell'anno di esercizio di adesione, fanno ancora parte della cassa di previdenza. Del gruppo delle persone assicurate uscite fanno parte coloro che alla data di riferimento della liquidazione parziale appartenevano alla cassa di previdenza e ne sono uscite involontariamente entro la fine dell'anno di esercizio di adesione.

² Il gruppo delle persone assicurate uscite viene a sua volta suddiviso in passaggi collettivi e individuali.

³ I passaggi collettivi sono quelli in cui più persone assicurate o tutte le persone assicurate passano insieme a un nuovo istituto di previdenza.

⁴ In caso di uscita collettiva, il comitato di cassa decide sull'eventuale diritto agli accantonamenti e alle riserve di compensazione. Nella valutazione del diritto, il comitato di cassa tiene debitamente conto del contributo del collettivo uscente ai fini della formazione degli accantonamenti e delle riserve di compensazione. Qualora le riserve di compensazione e gli accantonamenti siano costituiti esclusivamente da redditi di capitale dei contributi rimanenti nel collettivo o da contributi del datore di lavoro, non sussiste alcun diritto a questi mezzi.

⁵ Un diritto alle riserve di compensazione e agli accantonamenti non sussiste se la liquidazione parziale o

totale è stata causata dal gruppo collettivo uscente.

⁶ In caso di diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di compensazione, il trasferimento di questi mezzi al nuovo istituto di previdenza avviene in modo collettivo

⁷ La ripartizione dei mezzi di cui si può disporre liberamente o del disavanzo nonché degli accantonamenti e delle riserve di compensazione tra il gruppo delle persone rimanenti e il gruppo degli assicurati usciti avviene proporzionalmente ai capitali di vecchiaia complessivi alla data di riferimento della liquidazione parziale.

⁸ Qualora dal calcolo di cui alla cifra 3.6, cpv. 1 dovesse risultare un disavanzo e fosse necessario procedere a una liquidazione parziale, i disavanzi (alla data di riferimento della liquidazione parziale) verrebbero assegnati individualmente a ciascuna delle persone assicurate uscite.

⁹ I mezzi di cui si può disporre liberamente o i disavanzi assegnati alle persone assicurate rimanenti all'interno della cassa di previdenza rimangono interamente presso la cassa di previdenza.

¹⁰ I mezzi di cui si può disporre liberamente delle persone assicurate uscite vengono assegnati in base al piano di ripartizione. In linea di massima vengono ripartiti tra:

- a) le persone assicurate attive alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale in base alla somma dei loro averi di vecchiaia e
- b) i beneficiari di rendita affiliati alla data di riferimento della liquidazione parziale o totale, in base alla somma di dieci rendite annue. Non si tiene conto dei beneficiari di rendita quando la quota di ogni beneficiario di rendita ammonta in media a meno di CHF 6'000. Al riguardo si considerano beneficiari di rendita tutti coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia, per coniugi, per conviventi, per orfani o d'invalidità.

Ai sensi di questo regolamento le persone assicurate invalide senza diritto alla rendita in corso vengono considerate come persone assicurate attive secondo il Regolamento di previdenza della Fondazione.

In via eccezionale, nella ripartizione dei mezzi di cui si può disporre liberamente, il comitato di cassa può rinunciare a considerare i beneficiari di rendita se prova che questi, negli ultimi cinque anni prima della liquidazione parziale o totale, non hanno contribuito in modo decisivo alla costituzione dei mezzi liberi disponibili. L'esperto per la previdenza professionale deve confermare il fatto.

Se non si tiene conto dei beneficiari di rendita, la loro quota di mezzi della cassa di previdenza di cui si può disporre liberamente passa al gruppo di persone assicurate attive e inabili al lavoro e la loro quota di pretese della cassa di previdenza da una liquidazione parziale della Fondazione rimane presso la Fondazione.

¹¹ I mezzi di cui si può disporre liberamente delle persone assicurate attive vengono calcolati in misura proporzionale ai capitali di vecchiaia.

¹² Un disavanzo deve essere supportato esclusivamente dalle persone attive assicurate. L'aver di vecchiaia a norma dell'art. 15 LPP non può essere diminuito per la deduzione di un eventuale disavanzo.

¹³ I mezzi di cui si può disporre liberamente dei beneficiari di rendita vengono ripartiti in base alla somma di dieci rendite annue e vengono corrisposti in contanti come versamento unico di capitale.

¹⁴ Se almeno 10 persone assicurate si affiliavano collettivamente a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), anche il trasferimento della loro quota di mezzi di cui si può disporre liberamente, oppure il diritto agli accantonamenti o riserve di compensazione avviene in modo collettivo.

¹⁵ Negli altri casi i mezzi di cui si può disporre liberamente o il disavanzo possono essere accreditati individualmente all'aver di vecchiaia o all'aver di copertura pensionistica, tenendo sempre presente che l'assegnazione alle persone assicurate attive avviene in base ai seguenti criteri:

- a) i mezzi disponibili in misura proporzionale ai capitali di vecchiaia;
- b) il disavanzo viene calcolato in misura proporzionale rispetto ai capitali di vecchiaia.

3.8 Procedura

¹ Il datore di lavoro comunica immediatamente alla Fondazione un'eventuale riduzione del personale o ristrutturazione aziendale che potrebbe comportare una liquidazione parziale.

² È il comitato di cassa a decidere in merito all'attuazione di una liquidazione parziale in caso di ridimensionamento dell'organico o di una ristrutturazione dell'azienda. In caso di scioglimento parziale o completo del contratto di adesione, la liquidazione parziale o totale si attua subito.

³ Se i presupposti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza sono soddisfatti, la Fondazione informa il comitato di cassa sulle circostanze constatate e sulla procedura da intraprendere. Il comitato di cassa inoltra tali informazioni alle persone assicurate.

⁴ Non appena venga disposto il piano di ripartizione e il comitato di cassa abbia preso la decisione di effettuare l'accertamento della liquidazione parziale o totale, la Fondazione informa il comitato di cassa sulla decisione di liquidazione parziale o totale, sull'ammontare dei mezzi di cui si può disporre liberamente o del disavanzo, sulle eventuali riserve di compensazione o sugli accantonamenti da assegnare, nonché sul piano di ripartizione. Il comitato di cassa inoltra tali informazioni alle persone assicurate.

⁵ Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera informativa, le persone interessate hanno il diritto di consultare i relativi atti presso la Fondazione ed eventualmente di presentare ricorso contro la decisione del comitato di cassa.

⁶ Qualora le divergenze non siano appianate di comune accordo, la Fondazione fissa alle persone interessate un termine di 30 giorni per consentire una verifica e l'approvazione dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione a cura dell'autorità di vigilanza.

⁷ Il piano di ripartizione viene attuato solo dopo che è diventato legalmente valido. Esso è legalmente valido se:

- a) non sono stati interposti ricorsi, oppure
- b) tutti i ricorsi si sono conclusi con un'intesa, oppure
- c) esiste una disposizione legalmente valida emessa dall'autorità di vigilanza.

⁸ Se in caso di disavanzo è stato versato l'aver di vecchiaia intero o insufficientemente ridotto, la persona assicurata è tenuta a restituire l'importo versato in eccesso.

3.9 Partecipazione ai costi

Per le spese legate alla liquidazione parziale di una cassa di previdenza e per le perizie relative al disbrigo di ricorsi e reclami, i contributi di costo possono essere fatturati alla cassa di previdenza interessata. I costi vengono determinati in base all'effettivo dispendio di tempo ai sensi del regolamento in materia di onorari della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.

3.10 Casi non disciplinati

La Fondazione tratta i casi che non sono disciplinati espressamente nel presente regolamento per analogia, rispettando le disposizioni legali. Il Consiglio di fondazione può rettificare in qualsiasi momento il presente regolamento nell'ambito delle disposizioni di legge. È fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

3.11 Emanazione e modifiche

Le presenti disposizioni sono emanate dal Consiglio di fondazione e approvate dall'autorità di vigilanza.

3.12 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con l'approvazione della competente autorità di vigilanza e sostituisce la versione di maggio 2015.

È applicabile il regolamento valido al momento in cui è avvenuto il fatto rilevante. Questo momento risulta alla fine della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione o alla data di scioglimento in caso di scioglimento parziale o completo del contratto di adesione.

Zurigo, dicembre 2017

Fondazione collettiva Vita Invest della
Zurigo Compagnia di Assicurazioni
sulla Vita SA

Il Consiglio di fondazione